

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA UNICREDIT S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCO BPM S.P.A.

## COMUNICATO STAMPA

*Milano, 13 luglio 2025* – Con riferimento all'offerta pubblica di scambio ("**Offerta**") promossa ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. ("**BPM**"), UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**", "**l'Offerente**") comunica quanto segue.

Alla luce delle varie dichiarazioni e interpretazioni, in alcuni casi fuorvianti, diffuse in relazione alla sentenza del TAR, UniCredit ritiene necessario e responsabile fornire chiarimenti inequivocabili a tali osservazioni, presentando i fatti così come delineati nella sentenza stessa.

Come già detto, UniCredit valuta positivamente la decisione del TAR in accoglimento del proprio ricorso. Questa è una prova inequivocabile che il modo in cui il Golden Power è stato utilizzato è illegittimo, tanto da richiedere l'emissione di un nuovo decreto, poiché quello adottato il 18 aprile è stato annullato dalla Corte. La stessa sentenza, peraltro, di per sé dimostra la fondatezza dei rilievi di UniCredit in merito alle incertezze derivanti dalle prescrizioni del Golden Power e dalla loro applicazione nel caso di specie, richiedendo al TAR quasi 100 pagine per fare chiarezza al riguardo.

La fondatezza del ricorso di UniCredit è stata chiaramente sottolineata dal TAR.

Di quattro prescrizioni, due sono state annullate: la predefinizione di un rapporto tra impieghi e depositi e il mantenimento sine die del livello del project financing. Una terza prescrizione, relativa ad Anima, è stata chiarita e implicitamente modificata nella misura in cui il TAR ha accolto e formalizzato la diversa interpretazione della prescrizione proposta dal MEF pochi giorni prima della prima udienza del Tribunale e poi presentata formalmente al Tribunale nell'ambito delle difese svolte. Pertanto, non sussiste più un obbligo, e si fa piuttosto riferimento a una indicazione programmatica a mantenere i titoli italiani in Anima, nel rispetto dei doveri fiduciari nei confronti dei clienti cui tali asset appartengono.

In merito alla cessazione delle attività o alla cessione degli asset di UniCredit in Russia (prescrizione che non include i pagamenti, come specificato dal MEF), il TAR ha dichiarato di non avere piena giurisdizione in materia. Come affermato dal TAR, la competenza a valutare la questione è appannaggio della BCE e UniCredit sta già ottemperando alle richieste della BCE.

UniCredit non commenterà le specifiche dichiarazioni rilasciate da BPM sia sulla vicenda che sull'Offerta di UniCredit, né sull'uso anomalo da parte di BPM di ogni iniziativa disponibile per ostacolare l'offerta, indipendentemente dal suo merito.

Tuttavia, UniCredit sottolinea che la decisione finale riguardo al merito e all'attrattività di qualsiasi offerta dovrebbe sempre spettare agli azionisti. Purtroppo, quegli azionisti sono stati esposti non solo all'uso illegittimo del Golden Power insistentemente invocato da BPM, ma anche a comunicazioni e campagne ingiustificatamente aggressive e spesso fuorvianti, volte a screditare sia l'Offerta che l'offerente. In questo contesto di profonda incertezza, gli azionisti di BPM potrebbero essere stati privati di un'opzione, i cui termini erano stati equamente stabiliti e, come chiaramente evidenziato da UniCredit al momento del lancio dell'Offerta, avrebbero potuto essere già stati migliorati se ci fosse stato un ordinato processo di OPS.

UniCredit valuterà ora tutte le iniziative opportune in maniera tempestiva.

\* \* \*

**QUESTO COMUNICATO STAMPA NON COSTITUISCE UN'OFFERTA DI ACQUISTO, SOTTOSCRIZIONE, VENDITA O SCAMBIO (O LA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO, SOTTOSCRIZIONE, VENDITA O SCAMBIO) DI STRUMENTI FINANZIARI IN QUALSIASI GIURISDIZIONE, INCLUSI GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE, IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE E NESSUNA OFFERTA (O SOLLECITAZIONE) PUÒ ESSERE ESTESA IN ALCUNA DI TALI GIURISDIZIONI.**

L'Offerta pubblica di scambio volontaria (l'“Offerta”) di cui al presente comunicato stampa sarà promossa da UniCredit S.p.A. (l'“Offerente” o “UniCredit”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“BPM”). Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni di BPM.

L'Offerta sarà promossa in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Banco BPM S.p.A.. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Banco BPM S.p.A. sono quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non viene promossa in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò costituirebbe una violazione delle leggi di tale giurisdizione e in cui qualsiasi offerta (o sollecitazione) non possa essere estesa (gli “Altri Paesi”). L'Offerta è invece effettuata (i) al di fuori degli Stati Uniti in operazioni offshore ai sensi della Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (“Regulation S”) (lo “U.S. Securities Act”) e, ove applicabile, in conformità con la legge di qualsiasi altra giurisdizione, o (ii) all'interno degli Stati Uniti, solo a “qualified institutional buyers” come definiti nella Rule 144A dello U.S. Securities Act (“QIBs”) in un collocamento privato (c.d. “private placement”) che sia esente da, o non soggetto a, registrazione ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti e che soddisfi i requisiti della Rule 144A o di altra esenzione dalla registrazione, in ogni caso, in conformità con qualsivoglia applicabile normativa sugli strumenti finanziari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. L'estensione dell'Offerta negli Stati Uniti avviene tramite un separato memorandum di collocamento privato (c.d. “private placement memorandum”) riservato ai QIB.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente,

negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato stampa, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act o siano esenti da, o non soggetti a, gli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato stampa non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act. UniCredit non intende effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o trasferito negli Altri Paesi senza specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni rilevanti applicabili in tali Paesi ovvero senza esenzione da tali disposizioni.

Questo comunicato stampa è accessibile nel o dal Regno Unito solo agli "investitori qualificati" (ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, che è parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018, e successive modifiche) che (i) sono in possesso di esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e successive modifiche (il "Decreto"); (ii) siano persone con un elevato patrimonio netto e che rientrino nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto; o (iii) siano persone alle quali possa essere altrimenti legittimamente comunicato (le suddette persone sono i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui si riferisce il presente documento è disponibile solo per i Soggetti Rilevanti.

Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa sono disponibili nel Regno Unito solamente ai Soggetti Rilevanti e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualunque delle predette limitazioni.